



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Rep. n. 1107 /2021

Prot. n. 64.943.....del.01/09/2021 Titolo I - Classe 3

Oggetto: Modifiche al "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità (art.9 della legge n, 240/2010)" emanato con D.R. n. 3522 del 25.07.2018

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 e, in particolare, l'art.6, comma 6, in materia di autonomia universitaria;

VISTA la Legge n. 240/2010 e, in particolare:

-l'art.9, rubricato "Fondo per la premialità", che prevede testualmente: "1. È istituito un Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuato dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli Atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con oppositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati";

-l'art.6, comma 14, ultimo periodo;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.425 del 14 marzo 2012 e modificato con D.R. n.427 del 15 luglio 2013 e con D.R. n.74 del 17.01.2019;

VISTO l'art.53, comma 7, del D. L.gs n.165/2001;

VISTO il D.R. n. 3522, Prot. n. 4788 del 25.07.2018 di emanazione del "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità (art.9 della legge n, 240/2010)";

RILEVATA la necessità di apportare le modifiche all' art.1 "*Finalità e ambito di applicazione*", all'art. 2 "*Costituzione del Fondo*" e all'art.5 "*Modalità di erogazione*" del citato Regolamento, come approvate dal Senato Accademico nella seduta del 13.07.2021, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 29.06.2021;

Tutto ciò premesso

DECRETA

Art. 1 - Al "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità (art.9 della legge n. 240/2010)" emanato con D.R. n.3522 del 25.7.2018 sono apportate le modifiche riportate nel testo che segue (evidenziate in grassetto nel caso di aggiunte o "depennate" nel caso di eliminazione):



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a. la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;
- b. l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, bibliotecario che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.

2. Il Fondo per la premialità è finalizzato ad attribuire compensi incentivanti al personale come su indicato che abbia contribuito direttamente o indirettamente all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici, ovvero commesse in regime di conto terzi.

Art. 2 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito con le risorse di seguito indicate:

a) risorse provenienti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai professori e ricercatori dell'ateneo (art. 6, comma 14, ultimo periodo della Legge n. 240/2010);

b) risorse attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dall'Ateneo ex art. 9, comma 1, Legge n. 240/2010;

c) risorse provenienti dai recuperi dei compensi per incarichi esterni svolti dal personale senza autorizzazione ex art. 53, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001;

d) ogni altra risorsa derivante da finanziamenti pubblici o privati, ovvero dai proventi delle attività conto terzi, libera da vincoli di destinazione, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare al Fondo, ivi comprese a titolo indicativo e non esaustivo:

- il 3% del 15% dell'accantonamento indicato a titolo di overhead nell'ambito dei progetti finanziati, qualora la predetta quota non sia diversamente destinata;

- una quota pari al 25% della quota della trattenuta, destinata alle spese generali ed oneri di Ateneo (10%) relativamente all'attivazione di Master, corsi di alta formazione e di formazione professionale. Riferimento Regolamento di Ateneo sui corsi di master universitari emanato con DR 417/2015 e ss.mm.ii.: art.9 comma 4;

- le risorse indicate come premialità nei "Progetti Dipartimenti Universitari di Eccellenza" approvati dal MIUR;

- le risorse derivanti da convenzione con altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento per le attività in conto terzi emanato con D.R. 244/2013 e ss.mm.ii.

e) risorse appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 230/2005.

I Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo, nonché la Fondazione "Università Gabriele d'Annunzio" possono integrare il fondo con risorse derivanti da finanziamenti esterni.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Art. 5 Modalità di erogazione

1. *I compensi, determinati secondo le prescrizioni del precedente art.3, sono erogati secondo la modalità deliberata dal Consiglio di Amministrazione.*
2. *I compensi a professori e ricercatori sono erogati soltanto in caso di regolare assolvimento degli obblighi didattici.*
3. *I compensi a professori e ricercatori possono essere destinati, su richiesta degli interessati, al finanziamento dell'attività di ricerca.*
4. *Il Nucleo di Valutazione relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione sulla conformità delle erogazioni agli obiettivi strategici e di programmazione ed alle finalità del Fondo."*

Art. 2 - Il testo del Regolamento, riformulato ai sensi dell'art.1, costituisce parte integrante del presente Decreto, entra in vigore a decorre dal giorno successivo alla sua emanazione e sostituisce il testo del precedente Regolamento emanato con D.R. n. 3522 del 25.7.2018.

**IL RETTORE
(Prof. Sergio CAPUTI)**

